

Proprietà - in genere (nozioni, caratteri, distinzioni) – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23130 del 12/11/2015

Inerenza dello "ius aedificandi" - Conseguenze - Circolazione separata dei diritti edificatori - Condizioni e limiti - Fattispecie.

Lo "ius aedificandi" trova fonte nel diritto di proprietà, del quale rappresenta una facoltà ex art. 832 c.c., sicché i diritti edificatori possono assumere autonoma rilevanza solo in quanto siano oggetto di un'apposita convenzione stipulata dal proprietario dell'area cui accedono; in assenza di tale convenzione, il trasferimento della proprietà del terreno (nella specie, per espropriazione forzata) comporta anche il trasferimento della capacità edificatoria attuale (nella specie, volumetria edificabile connessa a un piano di lottizzazione).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23130 del 12/11/2015